

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE EX ARTT. 48 E SS. DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36**

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI DEGLI AFFIDAMENTI

ART. 1 - PREMESSE

1. Vista la normativa di settore e in particolare:
 - Visto l’art. 48 del D. Lgs. 36/2023 (il “**Codice**”), comma 1, il quale dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 del medesimo Codice (le “soglie comunitarie”), avvengono nel rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II;
 - Visto la Circ. MIT prot. n. 298 del 20/11/2023;
 - Visto che, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del Codice, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
 - considerato che dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate appare evidente che l’adozione di un regolamento che disciplini gli acquisti costituisce un adempimento non solo raccomandabile e di estrema utilità, ma indispensabile per sviluppare in modo trasparente e legittimo una procedura sotto soglia;
 - considerato che la Fondazione conforma la propria attività ai principi di legalità, efficienza, efficacia e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e semplificazione;
2. Tutto quanto sopra visto e considerato, è necessario definire dei criteri generali e di dettaglio che possano essere utilizzati per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alle soglie di cui al cit. art. 14.

ART. 2 – OGGETTO, PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Ai fini del proprio funzionamento e per lo svolgimento dei compiti istituzionali, CITTALIA (d’ora innanzi anche “la Fondazione”) procede all’acquisizione di servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

2. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle concessioni di lavori e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del Codice, con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 50.
 3. La Fondazione ha piena autonomia organizzativa e decisionale ed acquisisce i lavori, i servizi e le forniture, necessari per il proprio funzionamento, tramite la stipulazione di contratti preceduti dall'esperimento di procedure a pubblica evidenza, confronto concorrenziale o negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalle norme vigenti in materia.
 4. La Fondazione, nell'espletamento della propria attività negoziale, contribuisce inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali inserendo se del caso, nella propria documentazione di gara, specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 57 del Codice.
 5. La Fondazione tiene conto, altresì, della qualità tecnica del lavoro, servizio o fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi, svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della Fondazione medesima.
 6. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture, oggetto del presente Regolamento, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 10 del Codice e con i limiti stabiliti dal proprio Statuto nonché nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal budget e dagli atti di programmazione. In particolare, l'affidamento dei contratti avviene nel rispetto del **principio del risultato**, ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, del **principio della fiducia**, ai sensi del quale l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, nonché del **principio di accesso al mercato** ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- Inoltre, nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal

presente Regolamento, la Fondazione si impegna a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **economicità**, ovvero l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione e nell'esecuzione del contratto;
- **efficacia**, ovvero la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- **tempestività**, ovvero l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- **correttezza**, ovvero una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- **libera concorrenza**, ovvero l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- **non discriminazione e parità di trattamento**, ovvero una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- **trasparenza e pubblicità**, ovvero la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- **proporzionalità**, ovvero l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- **rotazione**, ovvero il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

7. Ogni norma legislativa e/o regolamentare richiamata dal presente Regolamento deve intendersi nella versione aggiornata alla data dell'atto che viene ad essa assoggettato, comprensiva delle modificazioni e/o integrazioni sopravvenute ovvero nel testo della nuova normativa sostitutiva di quella espressamente invocata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto prescritto dal Codice e dalle norme in esso richiamate.

9. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono integralmente recepite le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

ART. 3 – STRUTTURE RESPONSABILI DEGLI ACQUISTI

1. Per gli acquisti di beni e servizi legati al funzionamento delle sedi fino ad € 3.000,00

(Euro tremila/00) la struttura responsabile delle procedure è il Dipartimento Amministrazione, Personale e Servizi Generali di Cittalia. Di seguito, le tipologie di acquisti di competenza del Responsabile del suddetto Dipartimento:

- acquisto di materiale di cancelleria, carta, carta intestata, stampati, registri, materiale con logo prodotti cartacei ed altro materiale di rapido consumo;
 - acquisto e/o abbonamenti a giornali, riviste, libri e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a periodici e notiziari di agenzie di informazione e servizi connessi;
 - acquisto e abbonamenti a banche dati sia su supporto cartaceo che magnetico;
 - spese per lavori di stampa, tipografia, litografia, rilegatura e riproduzione;
 - spese per trasporto di cose o persone e facchinaggio;
 - noleggio di autoveicoli a breve termine;
 - acquisto e manutenzione di mobili, arredi e attrezzature per ufficio;
 - spese per partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, seminari e altre manifestazioni scientifiche;
 - spese di rappresentanza e di ospitalità, catering, ricevimenti e pubbliche relazioni;
 - spese per servizi di registrazione audiovisiva, di trascrizione, sbobinatura, di interpretariato e traduzione;
 - acquisti informatici di hardware, software e consumabili, nonché telefonia.
2. Per tutti gli altri acquisti ed in ogni caso per quelli superiori ad € 3.000,00 la Fondazione nominerà di volta in volta il soggetto cui affidare le funzioni di Responsabile Unico del Progetto.
3. Ciascun responsabile di Divisione/Ufficio, salvo diversa nomina, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, per tutte le richieste inerenti alla Divisione/Ufficio di cui è responsabile. Ai sensi dell'art. 8 dell'All. I.2 del Codice, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto

riguarda la loro funzionalità;

- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
4. Per gli acquisti effettuati mediante il fondo economale, istituito per far fronte alle spese di modico valore (nel limite di 1.000,00 euro per ciascuna spesa) che si rendano necessarie per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali della Fondazione (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione del provvedimento di approvazione) si rimanda al relativo regolamento della Fondazione.
5. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
6. Gli importi delle forniture di beni e servizi non potranno essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE

1. La programmazione dell'acquisizione di Servizi e Forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice è definita con l'approvazione del programma triennale dei servizi e delle forniture, ai sensi dell'art. 37 del Codice. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie di fabbisogno, è di spettanza del Responsabile di Ufficio/Dipartimento/Divisione nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale; detto soggetto, in assenza di diversa nomina, assumerà le funzioni di RUP e nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo finalizzate alla redazione degli atti di programmazione triennale sarà coadiuvato dall'Ufficio legale, gare e contratti.
3. La Fondazione ha istituito appositi Elenchi nei quali gli Operatori Economici e i Professionisti sono classificati in categorie, tali Elenchi sono pubblicati sul sito internet <https://cittalia.acquistitelematici.it/categorie> (di seguito anche solo "Elenchi"), come da Avviso pubblico e Regolamenti cui si rinvia

(<https://cittalia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general.html>).

**ART. 5 – SOGLIE DI RIFERIMENTO, MODALITA' DI CALCOLO E
ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO**

1. Il Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i "contratti sotto soglia" comunitaria. Gli importi delle soglie europee devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 14, comma 3 del Codice, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
2. Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice.
3. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
4. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
5. L'importo stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio della lettera di invito o all'atto dell'assunzione della determina di contrarre in caso di affidamento diretto.
6. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
 - quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
 - quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie europee, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
7. Per gli appalti di forniture:
 - quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui europee

è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;

- quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie europee, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, la Fondazione può aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del Codice, quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

9. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

- l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

10. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;
- per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

11. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

- per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.
12. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 14 del Codice.
15. Resta inteso che nessun contratto potrà mai essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del Codice. In particolare, non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio a carattere continuativo che sia previsto si debbano svolgere durante l'intero anno di riferimento.
16. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del Codice o a quelle del presente Regolamento.

ART. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. L'indizione della procedura e le modalità di scelta del contraente sono autorizzate con provvedimento o delibera dell'organo competente in base al sistema di deleghe della Fondazione.
2. In applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, per ogni procedura di aggiudicazione la Fondazione nomina un soggetto cui affidare le funzioni di Responsabile Unico del Progetto.
3. La nomina del RUP avviene nel primo atto di avvio dell'intervento da realizzare mediante un contratto.
4. Ove ritenuto opportuno, fatto salvo il rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 4 dell'All. I.2 al D. Lgs. 36/2023, la Fondazione può, con unico atto,

nominare un RUP per più procedure rientranti in una medesima tipologia.

5. Spetta al Direttore la nomina del RUP, del Seggio di Gara (in caso di procedure aggiudicate in base al criterio del minor prezzo), della Commissione Giudicatrice (in caso di procedure aggiudicate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), e del Direttore dell'esecuzione del contratto (anche "DEC"). Ove non sia disposta la nomina il RUP è individuato nel Responsabile dell'Ufficio che ha richiesto l'acquisizione.
6. Il RUP svolge tutte le attività di cui all'articolo 15, comma 6, del Codice e di cui all'All. I.2 del Codice. Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
7. Ferma restando l'unicità del RUP la Fondazione, ove ritenuto necessario, può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

TITOLO III – MODALITA' DI SCELTA – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 7 – PROCEDURE DI SCELTA E DECISIONE DI CONTRARRE

1. Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice sono le seguenti:
 - a. l'affidamento diretto;
 - b. la procedura negoziata.
2. La Fondazione procede all'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo i moduli procedurali di cui all'art. 50, comma 1, del Codice, nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 10, nonché nel rispetto del principio di rotazione, anche in considerazione delle fasce di importo di cui al successivo art. 8, comma 8, del presente Regolamento e in applicazione dell'art. 49, comma 3, del Codice, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti sotto la soglia di rilevanza europea, sono individuati dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deleghe adottate dalla Fondazione e/o da eventuali procure generali o speciali.

4. Le procedure negoziate prendono avvio con la decisione di contrarre che dovrà contenere, ai sensi dell'art.1, comma 2, dell'All.II.1 al Codice, l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. In relazione agli affidamenti diretti, la Fondazione procede a mezzo decisione di contrarre semplificata. Le procedure negoziate si concludono nei termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.
5. La decisione di contrarre semplificata, di cui al comma precedente, con cui si procede all'affidamento diretto, anche ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, individua l'oggetto, l'importo, la durata e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, la disponibilità economica nel Budget.

ART. 8 – FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. La Fondazione, in funzione delle diverse fasce di importo degli affidamenti, di cui all'art. 50, comma 1 del Codice, individua il contraente tramite affidamento diretto, oppure mediante procedura negoziata senza bando, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
2. Di seguito vengono individuate le diverse fasi delle procedure a seconda degli importi e tipologie degli affidamenti, ai sensi dell'art. 50, del Codice.
3. La Fondazione procede, nei casi di cui al successivo art. 16 lett. a) e lett. c), a proprio insindacabile giudizio:
 - i. A mezzo procedura svolta sulla propria piattaforma telematica di negoziazione, a seguito di invito agli operatori iscritti all'Albo a presentare offerta;
 - ii. A mezzo procedura svolta sul MePA;
 - iii. A mezzo invito a presentare offerta, rivolto agli operatori a mezzo invio di apposita comunicazione PEC.
4. Le procedure di cui al precedente comma 3, lett. i), ii) e iii) si svolgono per tutte le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, come segue:

- i. La procedura sulla piattaforma telematica si svolge secondo le seguenti fasi:
 - a. Fase 1 - Richiesta di preventivo
 - b. Fase 2 - Risposta da parte delle imprese
 - c. Fase 3 – Valutazione delle offerte
 - d. Fase 4 – Aggiudicazione e Gestione del contratto
 - ii. La procedura sul MePA si svolge secondo le seguenti fasi, in cui si articola una trattativa diretta (TD), un confronto di preventivi (CDP), una richiesta di offerta semplice (RDO semplice) o una richiesta di offerta evoluta (RDO evoluta):
 - a. Fase 1 - Creazione TD, CDP o RDO
 - b. Fase 2 - Risposta da parte della/e impresa/e
 - c. Fase 3 – Valutazione della/e offerta/e
 - d. Fase 4 – Aggiudicazione e Gestione del contratto
 - iii. La procedura a mezzo PEC si svolge secondo le seguenti fasi:
 - a. Fase 1 - Richiesta di preventivo
 - b. Fase 2 - Risposta da parte delle imprese
 - c. Fase 3 – Valutazione delle offerte
 - d. Fase 4 – Aggiudicazione e Gestione del contratto
5. La Fondazione provvederà a interpellare gli operatori economici iscritti nell’Albo apposito, interpellando un numero di Operatori sufficiente, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti, ove sussistano in tale numero soggetti idonei.
 6. Laddove l’affidamento abbia ad oggetto tipologie di lavori, beni o servizi per i quali non sono presenti operatori nell’Albo citato, o qualora, pur in presenza di operatori in detto Albo, il numero delle imprese qualificate sia inferiore al numero minimo richiesto per legge, la Fondazione procederà mediante invito, a mezzo PEC, interpellando gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti.
 7. L’obbligo di osservanza del numero minimo di operatori economici, di cui ai precedenti commi, è escluso quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene, servizio e lavoro sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento, nonché di pubblicità.
 8. Ai sensi dell’art. 49, comma 3, per forniture e servizi del Codice sono individuate le seguenti fasce di importo:

- i. Da € 5.000 a € [24.999]
 - ii. Da € [25.000] a € [74.999]
 - iii. Da € [75.000] a € [139.999]
 - iv. Da € [140.000] fino ad un importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice.
9. Ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, il divieto di invito o di aggiudicazione al medesimo Operatore si applica solo con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, del presente articolo nonché dall'art. 16.
10. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati a mezzo procedura negoziata, di cui al successivo art. 16, comma 1, lett. c), la Fondazione non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Ai sensi dell'art. 49, co. 6, del Codice, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ART. 9 - INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI

1. La Fondazione, nei casi previsti dal presente Regolamento, nonché in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, sempre nel rispetto dei richiamati principi generali che sovrintendono i propri affidamenti, può effettuare indagini di mercato, svolgere dialoghi tecnici o promuovere manifestazioni d'interesse di cui al presente articolo, al fine di avere, per l'appalto che vuole affidare, un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, ed in particolare dei seguenti elementi:
 - a. il numero e la denominazione degli operatori presenti sul mercato e interessati a presentare un'offerta per la tipologia di appalto proposta;
 - b. le soluzioni tecniche disponibili;
 - c. le condizioni economiche praticate e le clausole contrattuali che sono generalmente accettate.
2. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Fondazione con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del

codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

3. La Fondazione, ai sensi dell'art. 2, dell'All. II.1, assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine, la Fondazione pubblica un avviso sul suo sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, sulla piattaforma telematica di negoziazione e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:
 - a. il valore dell'affidamento
 - b. gli elementi essenziali del contratto
 - c. i requisiti di idoneità professionale
 - d. i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria
 - e. le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione
 - f. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura
 - g. i criteri di selezione degli operatori economici
 - h. le modalità per comunicare con la stazione appaltante
5. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione di contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.
6. La consultazione può essere effettuata con posta elettronica o con altro mezzo che comunque garantisca la tracciabilità. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
7. La Fondazione si riserva la facoltà di prevedere nell'avviso un numero minimo e un

numero massimo di operatori da invitare, e, ove non si raggiungesse il numero minimo prefissato, le modalità e i termini di integrazione dell'elenco degli operatori, o in caso di sovrannumero, le modalità con cui ridurre il numero di operatori da coinvolgere.

8. Le indagini di mercato possono comprendere anche la richiesta di preventivi.
9. In alternativa all'indagine di mercato, la Fondazione può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'Albo.
10. L'operatore economico/professionista può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. L'iscrizione all'Albo degli Operatori interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'Operatore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed è tenuto a informare tempestivamente la Fondazione delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
11. La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
12. La revisione dell'Albo avviene con cadenza annuale e, in ogni caso, la Fondazione provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'Operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
13. La scelta degli Operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli Operatori da invitare alla

procedura negoziata sono indicati nella decisione di contrarre o in altro atto equivalente. In mancanza di diversa determinazione in merito, la Fondazione procede alla selezione degli Operatori da invitare sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione degli stessi.

ART. 10 - TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

1. Premesso il recepimento della disciplina vigente, la Fondazione, di volta in volta, stabilisce un tempo ragionevole e congruo per la ricezione delle offerte, tenuta in debita considerazione la specificità dell'appalto, salvo esigenze specifiche connesse all'urgenza o alla peculiarità dell'acquisizione medesima.
2. Tali termini non possono, comunque, derogare ai limiti di legge di cui all'art. 17, comma 3 del Codice e all'All. I.3.

ART. 11 - PUBBLICITÀ

1. Gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento di cui all'art. 16 del presente Regolamento sono pubblicati, ai sensi dell'art. 85 del Codice, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, sul sito istituzionale della Fondazione e sulla piattaforma telematica di negoziazione.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Codice nei casi di cui all'art. 16, lettera c), del presente Regolamento tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Avvenuta tale pubblicazione, la Fondazione rende accessibili i documenti attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.
4. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC, sul sito istituzionale e sulla piattaforma telematica di negoziazione della Fondazione avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.
6. La Fondazione si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da

affidare.

**ART. 12 - ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso, per ogni procedura di affidamento effettuato dalla Fondazione, a prescindere dal sistema di acquisizione e dall'importo, deve essere acquisito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) il CIG / SMART CIG (Codice Identificativo Gara) con le modalità definite dall'ANAC.
2. Il CIG dovrà essere indicato nella lettera d'invito/disciplinare di gara, anche per consentire ai partecipanti, ove obbligatorio, il pagamento del contributo di loro competenza che costituisce adempimento preliminare indispensabile per l'affidamento.
3. Per le medesime procedure dovranno essere effettuate le comunicazioni, previste dalla vigente normativa.

TITOLO IV – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Fondazione, in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere i requisiti generali di affidabilità e moralità richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice e di idoneità economico - finanziaria e tecnico professionale, ove richiesti.
2. La costituzione di deposito cauzionale provvisorio sarà dovuta esclusivamente se prevista nella documentazione relativa all'affidamento.
3. All'esecutore del contratto sarà richiesta la cauzione definitiva esclusivamente se prevista nella documentazione relativa all'affidamento.
4. I requisiti professionali, economici e tecnici potranno essere documentati come di seguito descritto:
 - a. **idoneità professionale**, mediante dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- b. **capacità economica e finanziaria**, mediante la richiesta di livelli minimi di fatturato globale o settoriale, o altra documentazione considerata idonea, da documentarsi tramite la produzione di uno o più dei seguenti documenti:
- i. bilanci o estratti di bilanci;
 - ii. idonee referenze bancarie;
 - iii. dichiarazione sul fatturato globale o settoriale d'impresa degli ultimi tre anni, che non dovrà essere per ciascun anno inferiore alla metà del valore dell'appalto;
- c. **capacità tecniche e professionali**, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto; a tal proposito, potrebbero essere richieste attestazioni relativamente ai seguenti aspetti:
- i. elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti: l'importo complessivo di tali servizi e forniture non dovrà essere nel triennio inferiore alla metà del valore dell'appalto;
 - ii. per gli appalti di servizi indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente;
 - iii. certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di avere realizzato lavori, servizi e forniture analoghi all'oggetto dell'appalto;
 - iv. indicazione del numero medio annuo del personale;
 - v. per gli appalti di servizi: dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
 - vi. per gli appalti di servizi eventuali autorizzazioni o licenze di esercizio rilasciate dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale;
 - vii. nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti incaricati dei controlli di qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
5. La Fondazione disciplina nella lettera di invito quali, tra i documenti sopra indicati, debbano essere prodotti.

6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.
7. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento nel rispetto dell'art. 104 del Codice.
8. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice e di cui al seguente art. 14 del presente Regolamento.
9. Qualora il soggetto provvisoriamente aggiudicatario non provveda a presentare le documentazioni di cui al comma precedente entro il termine fissato nella formale richiesta da parte della Fondazione, ovvero la documentazione presentata risulti in contrasto con quanto dichiarato in sede di gara, la Fondazione dichiarerà il soggetto interessato decaduto dall'aggiudicazione e procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, qualora costituita.
10. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, si procede all'aggiudicazione definitiva.

ART. 14 – VERIFICA DEI REQUISITI

1. Negli affidamenti di cui al successivo art. 16, lett. a) del presente Regolamento, di importo inferiore a 40.000 euro, gli Operatori attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Fondazione verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Per quanto attiene le verifiche sull'aggiudicatario per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 la Fondazione procede ad effettuare le verifiche secondo la normativa vigente attraverso il sistema FVOE.

ART. 15 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

1. Per tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture la Fondazione, ai sensi dell'art.57, comma 2 del Codice, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione provvede a inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione.
2. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5 del Codice. La Fondazione valorizza economicamente le procedure di affidamento di appalti conformi ai criteri ambientali minimi.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 il rispetto dei CAM può essere autocertificato dal fornitore.

TITOLO V – AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate

ART. 16 - AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA

EX ART. 50, COMMA 1 DEL CODICE.

1. Ai sensi dell'art.50, comma 1, del Codice si prevede che:
 - a. per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, la Fondazione procede ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti agli elenchi e albi tenuti dalla Fondazione. Laddove la Fondazione ritenga di procedere, per gli affidamenti di cui alla presente lettera, alla previa consultazione di più operatori economici, anche mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, tale attività non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di aggiudicazione, né consente ai soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la

rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

- b. gli operatori sono individuati nel rispetto del principio di rotazione. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 3, del Codice e del precedente art. 8, comma 9, del presente Regolamento, la rotazione non si applica laddove i due affidamenti successivi non rientrino nella medesima fascia, tra quelle individuate nell'art. 8, comma 8, del presente Regolamento. La disposizione di cui alla presente lettera si applica sia in relazione agli affidamenti di cui alla lettera *a)*, sia agli inviti e alle aggiudicazioni, per le procedure di cui alla successiva lett. *c)*, del presente articolo.
- c. per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice e per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, la Fondazione procede a mezzo procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti in tal numero soggetti qualificati nel settore oggetto di affidamento, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, la Fondazione procede tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- d. Ai sensi di quanto disposto con la circolare MIT prot. n. 298 del 20/11/2023, in relazione a tutti gli affidamenti di cui alle precedenti lett. *a)* e *c)* è sempre fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice.
- e. I risultati degli affidamenti diretti di cui alla precedente lett. *a)* e delle procedure negoziate di cui alla precedente lett. *c)* sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Ai sensi dell'art.50, comma 9, del Codice, in relazione alle procedure di cui alla precedente lett. *c)* del presente articolo, l'avviso deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.
- f. Per gli affidamenti di cui alla citata lett. *c)*, la Fondazione procede all'aggiudicazione dei relativi contratti sulla base del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice.

- g. Nel caso di aggiudicazione relativa alle procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, la Fondazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli affidamenti diretti non si applica la disciplina dell'esclusione automatica delle offerte. In ogni caso la Fondazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- h. Nel caso di affidamenti diretti, la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
- i. In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto soglia, anche laddove questi siano contratti attuativi di un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 17 - CONTENUTI DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEI CAPITOLATI TECNICI

1. In caso di procedura negoziata, una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla Fondazione, gli stessi sono invitati contemporaneamente a presentare offerta, secondo le modalità proprie del modello procedimentale selezionato dalla Fondazione.
2. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta adeguata e quindi deve contenere i seguenti requisiti minimi:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi e forniture;
- e. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f. l'eventuale richiesta di garanzie;
- g. il nominativo del RUP;
- h. lo schema di contratto e/o il capitolato tecnico, se predisposto, riportanti le caratteristiche tecniche, le specifiche di qualità, le modalità di esecuzione e verifica e collaudo dei lavori, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento e le penalità eventualmente previste.

TITOLO VI – AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

ART. 18 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Le procedure negoziate saranno aggiudicate, in relazione alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, sulla base dei criteri di cui all'art. 108, del Codice sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice;
 - b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e

- degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e. gli affidamenti di appalto integrato;
 - f. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.
 4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.
 5. La Fondazione, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici la valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tiene in considerazione gli elementi di cybersicurezza.
 6. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
 7. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
 8. In caso di procedura di cui all'art. 16, lett. c), del presente Regolamento la lettera di invito indica i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere

adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

9. Le operazioni di gara saranno svolte a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto:
 - a. criterio del minor prezzo: la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della Fondazione, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5, dell'art. 93 del Codice.
 - b. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: da una Commissione Giudicatrice, nominata, con atto del Direttore, che effettuerà la valutazione delle offerte tecniche, individuando il miglior offerente. La Commissione dovrà essere composta secondo quanto stabilito dal Regolamento sulle Commissioni giudicatrici adottato dalla Fondazione.
10. In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione di un prospetto comparativo che consenta, attraverso l'uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito, individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto.
11. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.
12. Le sedute di gara devono essere svolte in forma pubblica (anche telematica) e le relative attività devono essere verbalizzate.

**ART. 19 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE –
RUOLO DEL R.U.P.**

1. Fatto salvo il caso di esclusione automatica, di cui all'art. 54 del Codice e all'art. 16, comma 1 lett. g) del presente Regolamento, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.
2. La verifica di anomalia sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

3. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa la Fondazione richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
4. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:
 - a. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
5. Non sono ammesse giustificazioni:
 - a. in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b. in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
6. La Fondazione esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - a. non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - b. non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
 - c. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.
7. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la Fondazione può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'Operatore e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione

europea.

8. Le giustificazioni saranno richieste a mezzo portale telematico di negoziazione o a mezzo comunicazione PEC, a seconda della procedura seguita, assegnando all'offerente un termine per rispondere non inferiore a quello di legge.
9. È consentita la nomina di soggetti esperti, esterni alla commissione di gara ed alla commissione aggiudicatrice, con compiti di consulenza e assistenza alla commissione stessa, nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

TITOLO VII – FASE CONTRATTUALE ED ESECUZIONE

ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO, *STAND STILL* E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. I contratti sono stipulati subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale (antimafia, DURC, casellario giudiziale, carichi pendenti, Ufficio delle Entrate, ecc.) nonché di quelli di ordine speciale (bilanci, fatturati analoghi, certificati di regolare esecuzione, regolarità della qualificazione SOA, ecc.), previo rilascio della cauzione definitiva e delle polizze assicurative (se richieste), e, in caso di appalto di lavori, della sottoscrizione del Piano di sicurezza, come regolato dalla vigente normativa.
2. Per i contratti di appalto per i quali sussistono i c.d. rischi interferenti, a norma dell'art. 26, del D.Lgs. 81/08, è necessario che il contratto sia corredato dal D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) sottoscritto dall'appaltatore.
3. Per gli affidamenti sotto soglia il contratto è stipulato di norma mediante scrittura privata o, nel caso di affidamenti sotto i 40.000,00 euro, a mezzo scambio di lettera commerciale, secondo lo schema proposta/accettazione o a mezzo lettera d'ordine.
4. Tutti i pagamenti connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010 e s.m.i.).
5. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

6. La Fondazione ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di gara" (CIG) e del CUP ove obbligatorio.
7. In ogni caso si applicano le Linee Guida di Anac in materia, approvate con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, così come aggiornate con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.
8. Ai sensi dell'art.55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice.

**ART. 21 - VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE
PRESTAZIONI - PAGAMENTI**

1. Le forniture di beni/servizi o l'effettuazione di lavori devono essere sottoposti rispettivamente a verifica di conformità e conseguente accettazione dei materiali/servizi o collaudo, prima che si disponga il pagamento, allorché il collaudo, o la regolare esecuzione, sia esplicitamente previsto come condizione di accettazione.
2. Per i contratti che per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione del RUP dalla quale risulti la regolare esecuzione delle prestazioni.
3. La Fondazione provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi e lavori, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.
4. Il pagamento può essere disposto previa verifica della fattura pervenuta, dell'accettazione del materiale ovvero dell'esito favorevole del collaudo o del rilascio di attestazione di regolare esecuzione, nonché verifica della regolarità contributiva (DURC regolare).
5. Per tutti i contratti il pagamento della fattura sarà effettuato da parte della Fondazione secondo le modalità ed i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 giorni dalla data della fattura, a norma del D.Lgs. 231/2002 e smi, art. 4 comma 3 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

6. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 148/2017, la Fondazione è soggetta a Split payment, pertanto, l'I.V.A. sull'acquisto sarà direttamente versata all'erario e non liquidata in sede di pagamento.

**ART. 22 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE**

1. Il DUVRI sarà allegato al contratto d'appalto o d'opera o somministrazione/lettera d'ordine e dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore in segno di presa visione ed accettazione.
2. La predisposizione del DUVRI, e la conseguente stima dei costi della sicurezza in fase di gara, è esclusa per gli appalti di seguito riportati:
 - a. mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
 - b. i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/ luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
 - c. i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

ART. 23 - RINNOVO E PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO

1. La Fondazione potrà riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo del contratto, indicando espressamente tale opzione nella richiesta di offerta e computando l'importo del rinnovo nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura. In questo caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.
2. Nel caso in cui nei documenti di gara iniziali la Fondazione abbia previsto un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 24 - NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale ed Europea in materia di Privacy

(Regolamento Europeo n. 679/2016 c.d. “GDPR” e successive modifiche), la Fondazione tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento e per l’eventuale stipula e gestione del contratto.

ART. 25 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. Tutte le clausole e le condizioni previste nei documenti contrattuali sono di norma essenziali.
2. Il Direttore, su proposta del RUP, se soggetto differente dal Direttore dell’Esecuzione o dal Direttore dei lavori ove nominati, valuta la gravità dell’inadempimento contrattuale in relazione all’importanza della prestazione non eseguita o non eseguita correttamente, sulla base delle prescrizioni del capitolato speciale.
3. Nel caso in cui l’inadempimento non venga ritenuto di gravità tale da rendere inutilizzabile o inaccettabile la prestazione, il Direttore, su proposta del RUP, conviene con l’appaltatore che quest’ultimo corregga a sue spese la prestazione, al fine di renderla conforme alle specifiche del Capitolato Speciale eliminando vizi e difformità; in caso di mancato accordo il Direttore dispone la riduzione proporzionale del corrispettivo contrattuale o la risoluzione del contratto per inadempimento e l’esecuzione d’ufficio della prestazione, oggetto di controversia, con rivalsa sulla cauzione definitiva.
4. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento così come disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14 del Codice. All’esito del procedimento, la Fondazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.
5. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

ART. 26 - PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

1. Il capitolato o le lettere d'invito a presentare offerta nell'ambito delle procedure sotto soglia comunitaria prevedono l'importo e i casi di applicabilità delle penalità in conseguenza di inadempienza o di ritardo.
2. Ai sensi dell'art. 126 del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. La penale verrà irrogata previa contestazione scritta al fornitore od al prestatore, al quale è data facoltà di far pervenire eventuali controdeduzioni in un termine perentorio fissato dal RUP.
4. La penale è irrogata dal Direttore, su proposta del RUP, qualora quest'ultimo ritenga non accoglibili le controdeduzioni presentate dal fornitore o dal prestatore.
5. La Fondazione opererà una detrazione dal corrispettivo dovuto, pari all'importo della penale comminata; in alternativa procederà ad escutere la garanzia definitiva per l'importo della penale.
6. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatti dal RUP.
7. Per gli appalti di lavori, la Fondazione può prevedere che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della Fondazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nel capitolato o nelle lettere di invito, la Fondazione si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine, si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

**ART. 27 – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, NORME FINALI ED
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti sotto soglia comunitaria, di cui all'art. 50 del Codice.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni europee, nazionali e regionali in materia di appalti e in particolare il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. o altri provvedimenti attuativi ministeriali, in quanto applicabili a enti aventi le caratteristiche soggettive della Fondazione.
3. Tutti i richiami normativi operati dal presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro-tempore* in vigore.
4. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già iniziata la relativa procedura ovvero adottata l'autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza il lavoro/fornitura/servizio.
5. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Fondazione, previo parere vincolante del Fondatore.
6. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale www.cittalia.it – sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Atti amministrativi generali.

Regolamento approvato dal Consiglio di Fondazione con delibera del 12 dicembre 2023.